Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **ROMA - Martedì, 24 aprile 1934 - ANNO XII** **Numero 95**

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dei fascicoli dal 1° al 5° del volume V-1933 edizione normale, nonchè dei fascicoli dal 1° al 6° del volume I-1934 dell'edizione economica.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia — Palazzo di via Arenula Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

CASA REALE

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Don Justo Gomez Ocerin il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Spagna, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 18 aprile 1934 - Anno XII

(6274)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIX - SESSIONE 1934

Il Senato del Regno è convocato per lunedì 30 aprile 1934-XII, alle ore 16, in seduta pubblica, col seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

I. Votazione per la nomina di due Questori e di sei Segretari.
II. Sorteggio degli Uffici.

(6287)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Mostra del sughero » in Sassari.

Con decreto in data 2 aprile 1934-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 15, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Sassari è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra del sughero, che avrà luogo a Sassari dal 6 al 20 maggio 1934-XII.

(6276

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. 609.
Determinazione dei contributi dovuti dal comune di Acquasparta, per il periodo 1° luglio 1927-31 marzo 1930, a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 813, col quale le frazioni Macerino e Porzano del comune di Acquasparta furono aggregate a Terni;

Veduto il R. decreto 29 settembre 1927, n. 2185, col quale, a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono liquidati in annue L. 4000 i contributi dovuti dal comune di Acquasparta per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930;

Veduto che le variazioni territoriali disposte dal R. decreto 12 maggio 1927, n. 813, ebbero attuazione a decorrere dal 1° luglio 1927;

Veduto il prospetto compilato dal Regio provveditore agli studi di Perugia, dal quale si desume che le scuole classificate esistenti nel comune di Acquasparta, al 1° luglio 1927, ammontavano a nove;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I contributi che il comune di Acquasparta deve versare, a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1927-31 marzo 1930, sono liquidati in annue L. 3600.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1934, n. **610**.
Determinazione dei contributi dovuti dal comune di Acquasparta, per il periodo 1° luglio 1927-31 dicembre 1928, a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 813, col quale le frazioni Macerino e Porzano del comune di Acquasparta furono aggregate a Terni;
Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2093, col quale, a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono liquidati in annue L. 8800 i contributi dovuti dal comune di Acquasparta per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;
Veduto che le variazioni territoriali disposte dal citato R. decreto 12 maggio 1927, n. 813, ebbero attuazione a decorrere dal 1° luglio 1927;
Veduto il prospetto compilato dal Regio provveditore agli studi di Perugia, dal quale si desume che il numero di scuole classificate e non classificate esistenti nel comune di Acquasparta, al 1° luglio 1927, ammonta a nove;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I contributi che il comune di Acquasparta deve versare, a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1927-31 dicembre 1928, sono liquidati in annue L. 7200.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 346, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. **611**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Longhena, frazione del comune di Mairano.

N. 611. R. decreto 19 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Longhena, frazione del comune di Mairano (Brescia), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. **612**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Zandrino Emilia », con sede in Repergo, frazione del comune di Isola d'Asti.

N. 612. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Zandrino Emilia », con sede in Repergo, frazione del comune di Isola d'Asti (Alessandria), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. **613**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS. Immacolata, in Castelbuono.

N. 613. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS. Immacolata in Castelbuono (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. **614**.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di S. Giorgio la Molara.

N. 614. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di S. Giorgio la Molara viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. **615**.
Erezione in ente morale della Fondazione « Domenico De Gaetano », trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Monte Ospedale », e fusione dei due enti in unica istituzione denominata « Ricovero di mendicità », con sede in Giovinazzo.

N. 615. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno: 1° viene eretta in ente morale

la fondazione « Domenico De Gaetano » con sede in Giovinazzo (Bari); 2° viene trasformato il fine inerente al patrimonio della Opera pia « Monte Ospedale » con sede nello stesso Comune; 3° i due enti suddetti vengono fusi nell'unica istituzione denominata « Ricovero di mendicità » sotto l'amministrazione della Congregazione di carità locale; 4° viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 616.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospedale Umberto I », con sede in Riposto.

N. 616. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale Umberto I », con sede in Riposto (provincia di Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 617.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ospedale dei poveri », con sede in S. Alfio.

N. 617. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Ospedale dei poveri », con sede in S. Alfio (provincia di Catania), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 marzo 1934, n. 618.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Antonio Abate, in Costeggiola di Soave.

N. 618. R. decreto 15 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 25 giugno 1929, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Antonio Abate, in Costeggiola di Soave.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1934.

Devoluzione al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa di Pistoia delle attribuzioni di vigilanza e tutela sull'Azienda autonoma della stazione di soggiorno e turismo dell'Abetone.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1932 con il quale furono riconosciute le particolari caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, alla stazione di soggiorno e turismo dell'Abetone, costituita con territori dei comuni di Fiumalbo (Modena) e di Cutigliano (Pistoia);

Visto l'art. 7 della legge 29 gennaio 1921, n. 321;

Decreta:

Le attribuzioni spettanti al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa a norma degli articoli 12, 13 e 19 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e 181 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nonchè l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi della Azienda autonoma, sono devolute, per la stazione interprovinciale di soggiorno e turismo dell'Abetone, al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa di Pistoia.

Roma, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6235)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1933.

Elevazione ad Ufficio marittimo locale di 1ª classe della Delegazione di spiaggia di Ponza.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, che stabilisce la circoscrizione territoriale della marina mercantile, e le sue successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358;

Riconosciuta la necessità di apportare varianti alla circoscrizione territoriale della marina mercantile in relazione alle mutate esigenze dei traffici marittimi della Delegazione spiaggia di Ponza;

Viste le tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 1° marzo 1928, n. 719;

Decreta:

La Delegazione di spiaggia di Ponza, nel Compartimento marittimo di Gaeta, è elevata al rango di Ufficio marittimo locale di 1ª classe con giurisdizione anche sulle isole di Palmarola e di Zannone.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6236)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1934.

Rinvio delle prove scritte degli esami per la professione di procuratore legale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1934-XII, con cui furono indetti gli esami di procuratore legale per il 1934;

Ritenuta l'opportunità di rinviare le prove scritte degli esami stessi;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per la professione di procuratore legale, già fissate presso ciascuna Corte di appello per i giorni 7, 8 e 9 maggio 1934, sono rinviate ai giorni seguenti, alle ore 10 antimeridiane:

Lunedì 14 maggio 1934 - Diritto civile e commerciale.
Martedì 15 maggio 1934 - Diritto e procedura penale.
Mercoledì 16 maggio 1934 - Procedura civile.

Roma, addì 20 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: De Francisci.

(6279)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1934.
Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente autonomo « Tirrenia ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, che istituisce l'Ente autonomo « Tirrenia » per l'utilizzazione e valorizzazione della zona lungomare in territorio di Pisa, compresa fra il rione della Bigattiera, il torrente Calambrone e la Reale tenuta di Tombolo, nonchè il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che autorizza l'estensione delle norme del decreto precitato ad altre aree, comprese nella zona della Reale tenuta di Tombolo;

Visti lo statuto ed il regolamento, deliberati, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia », con deliberazione 10 ottobre 1933, nonchè i pareri favorevoli espressi dai podestà e dalle Giunte provinciali amministrative di Pisa e Livorno;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo statuto ed il regolamento dell'Ente autonomo « Tirrenia » in data 10 ottobre 1933, composti rispettivamente di articoli 12 e articoli 34 e che allegati al presente formano parte integrante di esso.

Art. 2.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Tirrenia » sono pubblicate all'albo pretorio del comune di Pisa nei modi prescritti per le deliberazioni podestarili.

Le deliberazioni riguardanti i programmi generali delle opere e dei servizi di cui al n. 8 dell'art. 4 dello statuto sono inserite, inoltre, in un sunto nel Foglio degli annunzi legali delle provincie di Pisa e di Livorno.

Art. 3.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le approvazioni di legge, debbono essere trasmesse in duplice copia al prefetto, che ne accusa ricevuta.

Il prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, semprechè le riconosca regolari.

In caso contrario può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.

Indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi venti giorni da quello in cui sono pervenute alla Prefettura senza che questa abbia comunque interloquito.

È in facoltà del prefetto di richiedere, quanto lo ritenga opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati. In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui ai comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Art. 4.

Sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che riguardano:

1° i programmi generali deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'ente;

2° i bilanci preventivi e gli storni di fondi da una categoria all'altra dei bilanci medesimi;

3° la contrattazione di prestiti;

4° le spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni;

5° le alienazioni di immobili e le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;

6° l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non si volgano alla compera di stabili od a mutui con ipoteche o verso la Cassa depositi e prestiti, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

7° la alienazioni di titoli del Debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, nonchè la costituzione di servitù o di enfiteusi;

8° i progetti di costruzione e ricostruzione delle strade che non siano comprese nel piano regolatore;

9° le piante organiche del personale e le loro modificazioni;

10° le azioni da promuovere in giudizio relative a diritti sopra beni mobili ed immobili e transazioni relative agli stessi diritti.

I programmi generali di cui al n. 1 ed i bilanci preventivi, prima di essere sottoposti alla Giunta provinciale amministrativa, dovranno essere comunicati ai podestà di Pisa e di Livorno per le eventuali loro osservazioni.

Art. 5.

Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere all'Amministrazione i motivi, invitandola a presentare le sue deduzioni.

Sulle deduzioni del Consiglio di amministrazione, o, quando manchino, in seguito al decorso del termine all'uopo stabilito, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art. 6.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa l'Ente, il prefetto e gli interessati possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Ministero competente, che decide definitivamente.

Art. 7.

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, trasformazione di patrimonio od appalti di opere, debbono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

Art. 8.

È consentito di provvedere con la forma della licitazione privata:

a) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 40.000;

b) quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 8000 e l'Ente non resti obbligato oltre i cinque anni, sempreché per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

c) per le locazioni di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, quando il canone complessivo non ecceda le lire 40.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Art. 9.

Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

a) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte;

b) per l'acquisto di cose la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta possa fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezionamento richiesti;

d) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 20.000;

e) quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 4000 e l'Ente non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

f) per le locazioni di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, quando il canone complessivo non ecceda le lire 20.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Art. 10.

Il prefetto può autorizzare in via eccezionale, anche fuori dei casi previsti ai precedenti articoli 8 e 9, e sempre quando ne risultino la necessità e la convenienza, che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 11.

Pei lavori e le forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali, il Consiglio di amministrazione può autorizzare il presidente ad invitare le ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici ed a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.

La deliberazione che stabilisce tale forma di appalto ed il successivo invito debbono precisare le modalità dell'esame dei progetti e delle offerte che può essere anche deferito ad apposita Commissione.

Nella scelta tra i vari progetti presentati si deve tener conto di tutti gli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

L'aggiudicazione non è impegnativa per l'Ente finchè non sia intervenuta l'approvazione del prefetto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 12.

I contratti non sono impegnativi per l'Ente senza il visto del prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

A tale scopo detti contratti debbono essergli trasmessi in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.

Per gravi motivi d'interesse dell'Ente o per altri gravi motivi di interesse pubblico, il prefetto può sempre negare l'esecutività dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Art. 13.

I progetti dei contratti che superano le L. 80.000 sono comunicati al Consiglio di prefettura per il parere sia sulla regolarità del progetto sia sulla convenienza amministrativa.

Il parere del Consiglio di prefettura deve essere sentito anche sui contratti già resi esecutivi senza il parere del Consiglio medesimo, quando debbano esservi apportate modificazioni che ne elevino l'ammontare complessivo oltre i limiti indicati nel primo comma del presente articolo.

Ove si voglia rescindere o variare il contratto, sul quale sia stato sentito il Consiglio di prefettura, per causa in esso non prevista, è necessario promuovere nuovamente l'avviso del Consiglio stesso.

Art. 14.

I contratti non potranno avere durata, nè curare impegni oltre il termine pel quale l'Ente è istituito, salvo che intervenga l'espresso consenso dei comuni di Livorno e Pisa, i quali dovranno, in tal caso, assumere a loro carico, regolando i loro rapporti reciproci, gli impegni che derivassero dai contratti stessi pel periodo eccedente la durata dell'Ente.

Art. 15.

L'Ente non può contrarre mutui se non ne sia garentito l'ammortamento, e non siano determinati i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi relativi.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione, nel determinare ai sensi dell'art. 20 del regolamento dell'Ente, le norme riguardanti le somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa, dovrà uniformarsi alle disposizioni del R. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631.

Art. 17.

Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente sono responsabili quando:

a) abbiano ordinato spese non autorizzate col bilancio di previsione o con provvedimento approvato dall'autorità tutoria;

b) abbiano contratto impegni senza legale autorizzazione, ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati ed approvati nei modi di legge;

c) abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

d) abbiano trascurato la riscossione delle entrate dell'Ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

e) abbiano deliberato lo stanziamento di entrate fittizie allo scopo di far figurare in pareggio il bilancio.

Sulle responsabilità previste nel precedente comma e su ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio dell'Ente pronuncia il Consiglio di prefettura.

Le relative procedure possono essere iniziate di ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza e definite anche separatamente dall'esame e dal giudizio del conto da presentarsi dal tesoriere.

Contro la decisione del Consiglio di prefettura è ammesso ricorso alla Corte dei conti secondo le norme della sua giurisdizione.

Art. 18.

In genere, e senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre disposizioni di legge, il presidente ed i componenti

del Consiglio di amministrazione, nonchè il personale dipendente sono responsabili dei danni recati con dolo o colpa grave all'Ente od ai terzi, verso i quali l'Ente stesso debba risponderne.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

L'azione per far valere le responsabilità di cui ai due comma precedenti è di competenza dell'autorità giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Art. 19.

Sono esenti da responsabilità i componenti che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constatare in tempo del loro motivato dissenso o dei richiami e proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 20.

L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dell'anno stesso.

Possono tuttavia essere comprese nel rendiconto dell'esercizio scaduto le riscossioni ed i pagamenti eseguiti fino al 31 gennaio in base ad ordini emessi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21.

Chiuso l'esercizio, possono pagarsi, anche prima dell'approvazione del relativo rendiconto, le spese autorizzate col bilancio di previsione e regolarmente impegnate prima della chiusura dell'esercizio.

Il pagamento dovrà farsi nei limiti della somma disponibile nel relativo articolo, registrandone l'importo dell'esercizio nuovo, con imputazione al conto speciale dei residui dell'esercizio precedente.

Art. 22.

I mandati emessi durante un esercizio possono essere pagati anche nell'esercizio successivo, variandosene l'imputazione dal conto della competenza a quello dei residui.

I mandati che non siano pagati nemmeno nell'esercizio successivo a quello in cui vennero emessi, si intendono definitivamente annullati. Il creditore può chiederne però la rinnovazione, salvo gli effetti della prescrizione secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali.

Art. 23.

Le entrate accertate, ma non riscosse, e le spese impegnate, liquidate, ordinate, ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.

Il conto dei residui deve essere tenuto separato da quello della competenza, ad evitare che un'entrata o una spesa relativa ai residui possa essere imputata nel conto della competenza e viceversa.

Nessuna somma si può iscrivere tra i residui degli esercizi decorsi se non sia stata compresa nella competenza di uno degli esercizi stessi.

I residui sono riportati in apposita tabella descrittiva.

Sono vietati gli storni tra i residui e quelli tra i residui e fondi della competenza.

Art. 24.

Sono considerate residui e, come tali, possono essere riportate nel nuovo esercizio, entro i limiti della somma disponibile nel relativo articolo:

a) le spese permanenti e generali, che devono essere annualmente sostenute in virtù di legge, rimaste insolute nell'esercizio;

b) le spese che ebbero principio di esecuzione, ordinate con deliberazione speciale, per l'integrale importo o per quella quota parte che doveva essere erogata nel cessato esercizio;

c) le spese dipendenti da contratti, per la parte scaduta nell'anno e non pagata;

d) le rate di spese fisse per stipendi, assegni, fitti ed altre analoghe, rimaste insolute nella chiusura dell'esercizio:

e) le spese ordinate con regolari mandati rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Art. 25.

Trascorso un quinquennio, i residui passivi pel cui pagamento non sia stata prodotta alcuna domanda in via giudiziale o amministrativa, si intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono, tuttavia, essere riproposti in uno speciale articolo dei successivi bilanci di previsione.

Art. 26.

Le differenze che, alla chiusura dell'esercizio, si riscontrino tra le somme iscritte in ciascun articolo del bilancio di previsione e l'importo dei mandati estinti e dei residui passivi, costituiscono economie della gestione di detto esercizio.

Art. 27.

All'eliminazione totale o parziale dei crediti che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, o assolutamente inesigibili, si provvede con speciale deliberazione motivata, da adottarsi dal Consiglio di amministrazione contemporaneamente a quella concernente il conto consuntivo.

Art. 28.

Il conto consuntivo dell'Ente è sottoposto all'esame di tre revisori da nominarsi, anno per anno, rispettivamente dal prefetto di Pisa e dai podestà di Pisa e di Livorno; i revisori debbono presentare la loro relazione nel termine di un mese.

Si applicano, per quanto attiene alla deliberazione del conto da parte del Consiglio di amministrazione ed alla giurisdizione del Consiglio di prefettura, le disposizioni relative ai conti dei Comuni e delle Provincie.

Art. 29.

Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro dell'Ente, è considerato, per questo solo fatto, contabile ed è sottoposto alla giurisdizione del Consiglio di prefettura senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni.

Art. 30.

Per la zona delimitata dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, e per quelle che vi saranno in seguito aggregate a norma del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, il comune di Pisa predisporrà, udito il presidente dell'Ente « Tirrenia », apposito regolamento edilizio. Per quanto attiene alle zone anzidette la Commissione edilizia del comune di Pisa verrà integrata con due rappresentanti dell'Ente.

I provvedimenti relativi alle denunzie concernenti costruzioni, restauri, demolizioni, scavi e simili, interessanti le

zone di cui al primo comma del presente articolo, saranno adottati dal podestà di Pisa sentito il presidente dell'Ente « Tirrenia ».

Art. 31.

Coloro che chiederanno all'Ente « Tirrenia » l'acquisto o la concessione, a qualsiasi titolo, di terreni per erigervi fabbricati o per altra destinazione che, comunque, interessi il piano regolatore o l'estetica della zona, dovranno espressamente dichiarare di sottomettersi alle norme del piano stesso ed a quelle previste nello speciale regolamento edilizio da compilarsi dal comune di Pisa a norma del precedente articolo 30.

Art. 32.

Per i pareri concernenti la concessione di nuove licenze per la vendita al pubblico, la revoca delle licenze medesime e l'idoneità delle cauzioni degli esercizi compresi nelle zone di cui al primo comma dell'art. 30, alla Commissione istituita col R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, è aggregato, con voto consultivo, un rappresentante dell'Ente « Tirrenia ».

I provvedimenti con i quali il podestà accorda o nega le licenze di cui al precedente comma sono adottati sentito il presidente dell'Ente.

Art. 33.

Il piano regolatore di cui all'art. 3 lettera *a*) del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sarà comunicato ai podestà di Pisa e di Livorno per le eventuali loro osservazioni e sarà approvato dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio centrale delle stazioni di cura.

Art. 34.

Agli effetti dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, il comune di Pisa dovrà compilare per le sovrimposte, imposte, tasse e contributi il cui gettito è devoluto all'Ente « Tirrenia », ruoli e documenti di riscossione separati da quelli delle corrispondenti entrate di spettanza del Comune.

Nella gestione delle imposte di consumo le riscossioni relative alla zona dell'Ente dovranno essere tenute distinte da quelle riguardanti il rimanente territorio comunale.

Art. 35.

Le modificazioni allo statuto ed al regolamento dell'Ente sono deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per l'interno, uditi i podestà e le Giunte provinciali amministrative di Pisa e di Livorno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Statuto dell'Ente autonomo « Tirrenia ».

Art. 1.

L'Ente autonomo « Tirrenia », istituito con R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, ha per iscopo l'utilizzazione e la valorizzazione della zona lungomare in territorio di Pisa, descritta nell'art. 1 del Regio decreto stesso e di quelle altre zone che verranno ad essa aggregate a norma del successivo R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034.

Art. 2.

L'Ente provvede ai suoi fini sia col provento della vendita, dell'affitto ed, in genere, della messa in valore dei terreni già acquistati e che verrà acquistando per effetto del Regio decreto-legge istitutivo e del successivo R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, sia con il contributo del comune di Pisa previsto all'art. 4 del primo dei decreti anzidetti, e sia con qualsiasi altro provento che possa derivargli dall'esercizio della sua attività.

Art. 3.

L'amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di quattro membri nominati a' termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466.

Non possono appartenere contemporaneamente al Consiglio gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Le funzioni del presidente e dei membri del Consiglio sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.

Art. 4.

Spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare:

1° il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

2° le nuove e maggiori spese non previste in bilancio che si rendono necessarie durante l'esercizio;

3° gli acquisti, le alienazioni e trasformazioni di patrimonio e la contrattazione di prestiti: sono considerati come prestiti i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni, con o senza interessi;

4° i capitolati d'appalto ed i contratti;

5° le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio sia nel primo, che negli ulteriori gradi;

6° il trattamento economico e lo stato giuridico degli impiegati e salariati; le nomine, i licenziamenti e gli altri provvedimenti che li riguardano e che non siano di competenza del presidente;

7° il servizio di tesoreria, l'accettazione e lo svincolo delle relative cauzioni;

8° i programmi generali, i piani regolatori, i progetti tecnici e finanziari per le opere e per i servizi pubblici che rientrano nella competenza dell'Ente;

9° ed, in genere, tutte le materie che interessano il funzionamento organico dell'Ente, la sua sostanza patrimoniale ed i fini di utilità pubblica che esso persegue.

Art. 5.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Entro il mese di aprile il Consiglio delibera il conto consuntivo dell'anno precedente, che sarà corredato del conto del tesoriere, di una relazione sul risultato morale della gestione e del rapporto dei revisori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, oltre che per gli adempimenti ordinari specificati negli articoli precedenti, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente, ovvero lo richiedano due almeno dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Le votazioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto; tutte le altre a votazione palese.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente in tutti gli atti giudiziari, amministrativi e contrattuali.

Provvede a tutti gli affari di ordinaria amministrazione che non siano riservati alla competenza del Consiglio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. 8.

Spetta al presidente:

1° di convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e stabilire l'ordine del giorno delle sedute;

2° di firmare la corrispondenza, gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento e gli altri documenti relativi alle entrate ed alle spese;

3° di presiedere alle aste e alle licitazioni private e stipulare i contratti;

4° di vigilare su i servizi e sul personale dipendente dall'Ente;

5° di verificare, almeno ogni due mesi, lo stato di cassa;

6° di accordare agli impiegati e salariati i congedi ordinari, sempre che lo consentano le esigenze dei servizi, e di adottare, nei riguardi degli impiegati e salariati stessi i provvedimenti disciplinari a lui riservati dal regolamento organico;

7° di promuovere le azioni possessorie ed i provvedimenti conservativi dei diritti dell'Ente;

8° di provvedere all'erogazione delle spese nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

9° di adottare, in caso di inderogabile urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo la ratifica del Consiglio medesimo, nella sua prima adunanza.

Art. 9.

In caso di assenza e di impedimento del presidente, ne fa le veci il consigliere all'uopo da lui delegato, e, in mancanza, il consigliere più anziano.

Art. 10.

In quanto non provvedano le disposizioni del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, le norme emanate dal Ministero dell'interno per l'applicazione del decreto medesimo ed il presente statuto, sono applicabili, per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ente, le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale e quelle del relativo regolamento.

Art. 11.

Gli operai che sarà necessario assumere per tutti i lavori da compiersi nella zona dell'Ente dovranno essere richiesti, in egual numero, rispettivamente, agli Uffici di collocamento di Pisa e di Livorno.

Art. 12.

In applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, l'Ente autonomo « Tirrenia » dovrà rifondere al comune di Livorno l'importo delle somme da questo versate come prezzo sia della nuda proprietà, sia del soprassuolo dei terreni acquistati in forza del rogito Giacomelli 23 dicembre 1931, nonchè le altre spese eventualmente sostenute per effetto del rogito stesso, detratte le somme eventualmente riscosse dal Comune stesso per alienazione di aree comprese nella zona conferita all'Ente « Tirrenia ».

Le somme eventualmente ancora dovute al comune di Livorno per lo stesso titolo, da enti e privati, saranno versate all'Ente « Tirrenia ».

Visto, p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

Regolamento dell'Ente autonomo « Tirrenia ».

CAPO PRIMO.

Del Consiglio di amministrazione.

Art. 1.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Può riunirsi in via straordinaria ogni qual volta il prefetto della Provinca lo disponga o il presidente lo ritenga necessario, ovvero quando la convocazione sia richiesta da due dei suoi componenti.

La convocazione dev'essere fatta dal presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima.

Gli avvisi debbono contenere l'indicazione degli oggetti da trattare e l'ordine del giorno. Non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari la urgenza, chiedendone l'immediata trattazione.

Art. 2.

I componenti del Consiglio che surrogano membri scaduti anzitempo restano in carica soltanto per il tempo pel quale vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 3.

La qualità di componente il Consiglio si perde quando si verificano le condizioni di incompatibilità previste dallo statuto.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio: in caso di inadempienza provvede il prefetto.

La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato e non può provvedersi su di essa se non dopo trascorsi almeno cinque giorni dalla notificazione.

Art. 4.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni dei propri componenti.

Art. 5.

I componenti del Consiglio non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse personale o siano interessati il coniuge o i loro congiunti o affini entro il quarto grado.

Art. 6.

I componenti del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio salvo ricorso dell'interessato al prefetto, che decide definitivamente.

CAPO SECONDO.

Degli uffici e del personale.

Art. 7.

L'Ente autonomo « Tirrenia » avrà la propria sede nei locali che il Comune potrà mettere a sua disposizione.

Art. 8.

L'Ente ha alla sua dipendenza i seguenti uffici: Segreteria - Ragioneria - Ufficio tecnico.

Art. 9.

Previ gli opportuni accordi con i podestà di Pisa e di Livorno, l'Ente si varrà dell'opera di impiegati e salariati dei due Comuni: corrisponderà a tali impiegati i compensi strettamente necessari in relazione al maggior lavoro che saranno chiamati a compiere.

Nel caso in cui, in relazione alle esigenze ed allo sviluppo dei rispettivi servizi, il Consiglio di amministrazione debba ricorrere all'opera di un proprio personale, dovrà stabilire con regolamento da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa e da omologarsi dal Ministero dell'interno, il numero e la qualità degli impiegati e salariati, i loro diritti, doveri e responsabilità; le norme per l'ammissione e le promozioni, la graduazione delle punizioni disciplinari in relazione ed in analogia con le norme in vigore per l'impiegati civili dello Stato, le norme concernenti le aspettative, le disponibilità ed i congedi, nonchè il trattamento economico.

Art. 10.

Al personale dipendente dall'Ente si applicano le disposizioni concernenti gl'impiegati ed i salariati comunali contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale e nel relativo regolamento di esecuzione.

Art. 11

Nei casi di cessazione dal servizio si applicano nei confronti del personale dell'Ente le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

Art. 12.

Il Consiglio di disciplina sarà costituito: per gl'impiegati: dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente, dal consigliere della prefettura di Pisa addetto all'ufficio comuni e dal segretario capo del comune di Pisa; per i salariati: da un componente del Consiglio di amministrazione delegato dal presidente, da un funzionario della prefettura di Pisa appartenente ai gruppi *A* o *B* e dal segretario dell'Ente.

Nel caso di inadempienza o di ingiustificato ritardo da parte del presidente del Consiglio di amministrazione a costituire il Consiglio di disciplina o a designare i membri, il prefetto provvede di ufficio.

Art. 13.

A tutti gli uffici sovrintende un segretario alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio di amministrazione.

Il segretario assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali e provvede per la regolare tenuta del registro relativo. È responsabile degli adempimenti di legge di competenza dell'Ente e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e delle disposizioni del presidente.

Art. 14.

L'Ufficio di segreteria provvede alla trattazione amministrativa di tutti gli affari riguardanti le questioni di carattere generale, ai contratti ed al personale.

Alla diretta dipendenza dell'Ufficio di segreteria è posto l'archivio. L'archivista è responsabile dei servizi di ordine, cioè tenuta dell'archivio, copia e corrispondenza.

Art. 15.

L'Ufficio di ragioneria provvede a tutti i servizi contabili, redige, d'accordo col segretario, il progetto del bilancio preventivo, controlla e registra i fatti di gestione nei riguardi dei fondi autorizzati col bilancio, determina e dimostra, al termine dell'esercizio, i risultati economici e finanziari in confronto alla previsione e tiene al corrente la situazione della consistenza patrimoniale.

Redige gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, assumendone la responsabilità, sia per quanto riguarda la giustificazione dell'entrate e della spesa, sia per quanto riguarda l'ammontare della somma per la quale l'ordine o il mandato è emesso. Qualora ritenga che un pagamento non debba essere eseguito o che vi siano motivi per ritenere che non sia regolare, il ragioniere ne riferisce direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione, per le disposizioni che egli riterrà di dare per iscritto. Il ragioniere ha altresì l'obbligo di denunziare immediatamente allo stesso presidente qualsiasi ritardo od omissione nelle denunzie degl'impegni da parte degli uffici competenti.

Il ragioniere esercita personalmente il controllo su tutte le operazioni di tesoreria.

Art. 16.

L'Ufficio tecnico provvede:

a) alla redazione dei progetti e perizie dei lavori;

b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e degli impianti di proprietà dell'Ente;

c) alla direzione ed alla sorveglianza di tutti i lavori che si eseguono nell'interesse dell'Amministrazione, alla compilazione delle relative contabilità ed all'esecuzione dei collaudi.

CAPO TERZO.

Del servizio di tesoreria.

Art. 17.

Il tesoriere, quando non sia un Istituto di credito, ha il suo ufficio nella sede dell'Ente, ed ha un'apposita cassaforte, destinata esclusivamente ai fondi dell'Ente medesimo.

Art. 18.

La cauzione del tesoriere è determinata in una somma che superi almeno di un terzo l'ammontare dei fondi che possono normalmente trovarsi in cassa.

Può essere prestata in numerario, in titoli del Debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato o con prima ipoteca su beni immobili.

I titoli vengono accettati per i quattro quinti del loro valore nominale, ed i beni stabili per la metà.

L'accertamento del valore degli stabili dati in cauzione è fatta dal Consiglio con criteri insindacabili.

Le spese necessarie per la prestazione e lo svincolo della cauzione sono a carico del tesoriere.

I fabbricati debbono essere assicurati dagl'incendi pel valore pel quale sono accettati in cauzione; e, fino allo scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada e presentando al presidente dell'Ente la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

Il contratto di assicurazione deve contenere la clausola che l'assicuratore, avuta notizia del sinistro, ha l'obbligo d'informarne, entro dieci giorni, il presidente ed astenersi da qualsiasi pagamento anche nel caso del secondo comma dell'art. 1951 del Codice civile. Compiute le pratiche per

l'accertamento del danno e per la liquidazione della somma dovuta all'assicurato, l'assicuratore dovrà versare tale somma nella Cassa depositi e prestiti al nome del cauzionante e con lo stesso vincolo cauzionale al quale sia soggetto l'immobile.

Art. 19.

Il tesoriere non potrà essere immesso in funzione se non dopo che abbia prestata la cauzione e questa sia stata riconosciuta idonea dal Consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal prefetto.

Art. 20.

Con apposita deliberazione, da sottoporsi all'approvazione del prefetto, il Consiglio di amministrazione stabilisce il limite massimo delle somme che possono essere tenute in cassa, nonchè le norme relative al deposito ed all'impiego fruttifero delle somme esuberanti.

Art. 21.

Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese secondo gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento trasmessigli dall'Amministrazione.

Per le spese fisse, gli stipendi ed i salari vengono compilati appositi ruoli e relativi elenchi di variazione.

Art. 22.

Per ogni somma riscossa il tesoriere deve rilasciare quietanza staccata da un bollettario a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio.

Il bollettario, vidimato dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente, deve essere unico; non si possono rilasciare quietanze staccate da altro bollettario.

Art. 23

Sotto la più stretta responsabilità personale il tesoriere non pagherà alcuna somma i cui mandati o prospetti non siano regolari od eccedano, comunque, i limiti del fondo stanziato in bilancio.

È vietato al tesoriere di eseguire pagamenti provvisori ed in sospeso.

Dopo che un mandato sia stato soddisfatto e quietanzato il tesoriere deve apporvi il marchio con la dizione « pagato ».

Art. 24.

Quando la natura e l'importanza delle riscossioni e dei pagamenti lo richiedano, il tesoriere può nominare, con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, riscuotitori o pagatori speciali che esercitano il proprio ufficio sotto la responsabilità personale del tesoriere che li nomina.

Art. 25.

A cura del ragioniere saranno trasmesse al tesoriere:

a) copia del bilancio di previsione con il provvedimento di approvazione;

b) copia delle deliberazioni approvate concernenti storni, prelevamenti dai fondi a calcolo e dal fondo delle spese impreviste, provvedimenti per nuove e maggiori spese e simili.

Art. 26.

Il presidente del Consiglio di amministrazione verifica, almeno una volta ogni due mesi, lo stato di cassa dell'Ente e la tenuta della relativa contabilità in confronto del tesoriere e con l'assistenza del ragioniere.

Di ogni verifica si stende verbale in doppio originale, sottoscritto dagli intervenuti, di cui uno va consegnato al tesoriere e l'altro resta all'amministrazione.

I verbali suaccennati e quelli relativi alle verifiche straordinarie che il presidente ritenga di disporre, sono comunicati in copia, entro cinque giorni, al prefetto.

Art. 27.

Il tesoriere deve tenere al corrente e custodire con la necessaria cautela:

1° il registro di cassa;

2° il bollettario delle riscossioni;

3° gli ordini di riscossioni;

4° i mandati di pagamento, divisi per articoli di bilancio e cronologicamente ordinati;

5° i verbali di verificazione di cassa;

6° il registro dei depositi cauzionali, nonchè tutti gli altri registri ausiliari che si rendessero necessari per l'importanza della gestione e che fossero prescritti dalla presidenza dell'Ente.

Art. 28.

Con apposita deliberazione il Consiglio di amministrazione detterà norme per la comunicazione alla presidenza, da parte del tesoriere, della situazione periodica della cassa dell'Ente.

Art. 29.

Il tesoriere presenta il conto consuntivo finanziario di ciascun esercizio entro il mese di febbraio dell'anno successivo: i dati di tale consuntivo debbono essere posti in relazione con le previsioni del bilancio.

In mancanza il Consiglio di amministrazione provvede, senza che occorra alcun preavviso od atto di messa in mora, alla compilazione di ufficio del conto stesso a spese del tesoriere.

CAPO QUARTO.

Della finanza e della contabilità.

Art. 30.

L'Amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia » deve tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, nonchè un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture attinenti al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Gli inventari sono firmati dal segretario e dal ragioniere e sono vidimati dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Essi sono riveduti di regola ogni tre anni: il presidente può sempre disporre la revisione.

Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione sono personalmente responsabili il presidente del Consiglio di amministrazione nonchè il segretario ed il ragioniere.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

I beni mobili debbono essere dati in carico ad appositi consegnatari.

Art. 31.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo comprendono rispettivamente il bilancio finanziario ed il bilancio economico ed il conto finanziario ed il conto economico.

Art. 32.

Nella parte passiva del bilancio è stanziato apposito fondo per le spese maggiori ed impreviste.

Art. 33.

L'Ente provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori e simili mediante contratti.

A tali contratti non possono concorrere, nè direttamente, nè per interposta persona, i componenti del Consiglio di amministrazione e gl'impiegati dell'Ente.

Art. 34.

Le spese da farsi in economia debbono essere determinate da apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione da sottoporsi all'approvazione del prefetto.

Visto, p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6184)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1934.

Variazione della denominazione della Delegazione di spiaggia di Gerace in « Locri » e di quella della Delegazione di spiaggia di S. Giovanni dei Goti in « San Giovanni li Cuti ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale della marina mercantile;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1934, n. 238, col quale il comune di Gerace Marina è stato autorizzato a cambiare la propria denominazione in « Locri »;

Visto il certificato del commissario prefettizio del comune di Catania, dal quale risulta che la denominazione della località fra la riviera ed il rilevato ferroviario a valle di Guardia Ognina, e cioè dal viale XX Settembre alla via Guerrera è « San Giovanni li Cuti »;

Riconosciuta l'opportunità di modificare analogamente le denominazioni delle delegazioni di spiaggia di Gerace e di San Giovanni dei Goti;

Decreta:

La denominazione della Delegazione di spiaggia di Gerace, nel Compartimento di Reggio di Calabria è variata in « Locri » e quella della Delegazione di spiaggia di San Giovanni dei Goti nel Compartimento di Catania è variata in « San Giovanni li Cuti ».

Il presente decreto, che entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6237)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1934.

Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1929, registro 4 Ufficio riscontro poste, foglio 180, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma;

Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio 1930 e successivi, che confermano in carica la predetta Commissione fino al 14 febbraio 1935;

Considerata la necessità di sostituire il presidente ingegnere cav. uff. De Ceglie Michele, deceduto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. cav. Briganti Renato, tecnico di 2ª classe dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è nominato presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma, in sostituzione dell'ing. cav. uff. De Ceglie Michele, deceduto, e con effetto dalla data del presente decreto fino al 14 febbraio 1935.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6238)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-369.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saran Angelo di Luigi e della Berini Giuditta, nato a Vermegliano (Ronchi) il 29 novembre 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Zottig Gisella di Luigi, nata il 24 aprile 1905, moglie;
2. Saranz Arrigo Luigi di Angelo, nato il 3 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1212)

N. 11419-370.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Mini-

steriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sabaz Tommaso Luciano fu Vincenzo e di Tutti Pasqua, nato a Buie d'Istria il 1° dicembre 1869 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Saba ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ghermek Maria fu Giovanni, nata il 28 gennaio 1874, moglie;
2. Sabaz Nerino di Tommaso, nato il 26 maggio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1213)

N. 11419-373.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Poglianik Giovanni fu Matteo e di Crancik Antonia, nato a Lussimpiccolo il 15 febbraio 1890 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pogliani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Visintin Maria di Giovanni, nata il 15 maggio 1895, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1214)

N. 11419-367.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kermolj Luigi fu Giuseppe e fu Tavcar Marianna, nato a Sutta di Comeno il 14 dicembre 1886 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Carmeli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bianchi Elisa fu Giusto, nata il 27 dicembre 1892, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1215)

N. 11419-368.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kaiser Mario fu Andrea e di Fabretto Virginia, nato a Trieste il 6 dicembre 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Cesari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antoncich Virginia fu Giuseppe, nata il 22 marzo 1898, moglie;
2. Kaiser Maria di Mario, nata il 23 settembre 1925, figlia;
3. Kaiser Ines Amalia di Mario, nata il 6 giugno 1928, figlia;
4. Kaiser Dolores Claudia di Mario, nata il 4 febbraio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1216)

N. 11419-363.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gepk Andrea fu Giuseppe e fu Caterina Abram, nato a Slivia di Matteria il 20 agosto 1885 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Greco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1217)

N. 11419-366.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gelussich Antonio fu Antonio e di Morin Teresa, nato a Lussimpiccolo il 6 novembre 1888 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Gelussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stepancic Cristina fu Biagio, nata il 20 gennaio 1895, moglie;
2. Gelussich Aldo Antonio di Antonio, nato il 17 febbraio 1928, figlio;
3. Gelussich Nella di Antonio, nata il 5 dicembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1218)

N. 11419-362.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dovolich Marcello di Gasparo e di Cuculich Maria, nato a Pola il 4 settembre 1892 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Dovoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Baxa Maria fu Giovachino, nato il 6 ottobre 1897, moglie;
2. Dovolich Attilio di Marcello, nato il 21 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

1219)

N. 11419-365.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Burgnich Ernesto di Domenico e di Lucia Cossar, nato a Villesse il 29 settembre 1904 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Burgni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Panzera Gioconda fu Gio. Batt., nata il 9 febbraio 1907, moglie;
2. Burgnich Lionello Achille di Ernesto, nato il 7 agosto 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1221)

N. 11419-20650.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romeo Stocovich fu Domenico, nato a Muggia il 16 agosto 1908 e residente a Trieste, via Antonio Caccia n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romeo Stocovich è ridotto in « Stocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1226)

N. 11419-3611.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Zuzzi fu Stefano ved. Vuk, nata a Trieste l'8 settembre 1893 e residente a Trieste, via Tor. S. Piero n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'ar. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Zuzzi ved. Vuk è ridotto in « Volpi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1227)

N. 11419-5452.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Zivec fu Francesco, nato a Trieste il 28 settembre 1906 e residente a Trieste, via Carlo Stuparich n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sivini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zivec è ridotto in « Sivini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1229)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del nuovo commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Media Valle del Crati (Cosenza).

Con decreto Ministeriale 7 aprile 1934, n. 2423, è stato nominato il comm. Nicola Boscarelli a commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Media Valle del Crati (Cosenza).

(6252)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 19 marzo 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Rafael V. Balderrama, console degli Stati Uniti del Messico a Genova.

(6265)

In data 19 marzo 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Graham H. Kemper, console generale degli Stati Uniti d'America a Roma.

(6266)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita del consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 89.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 426.708 di annue lire 965, intestato a Verga Aben-Osman, Fatina Zulima, Louis-Sidi e Juan fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Carmona Zumilda di Antonio, vedova Verga Luigi dom. in Antofagasta (Cile).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, 16 dicembre 1933 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6635)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 147.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data: 14 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Lauro Michele fu Tommaso — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 415, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6191)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 150.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2645 — Data: 22 novembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Re Cesare fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 150, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 272 Mod. X — Data: 16 dicembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. Tesoreria prov Roma — Intestazione: Basilici Anselmo di Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 9, consolidato 3 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6268)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per annullamento di ricevuta di titolo del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 81.

Premesso che con atto 10 agosto 1910 rag. Ciraolo, il sig. Strino Antonino fu Orazio costituiva in dote alla figlia Giovanna, con patto riversivo, la rendita consolidato 3,50 % n. 594285 di L. 374,50, già fatta iscrivere dallo stesso Strino con vincolo di reddito militare pel matrimonio da contrarsi dalla figlia con Baldassari o Baldassarri Ugo fu Emilio, vice brigadiere della Regia guardia di finanza,

Che dopo il decesso della titolare, avvenuto il 2 giugno 1932, il marito chiedeva il tramutamento di detta rendita in cartelle al portatore, in base ad attergato 29 aprile 1932 autenticato dal notaio Saija, con delega al marito di ritirare i nuovi titoli, e la Intendenza di finanza di Messina rilasciava la ricevuta numero progressivo 619, numero protocollo 883 e posizione 15917;

Che il 24 giugno successivo lo Strino Antonino si opponeva alla domanda dello Baldassari, dichiarando che, quale riservatario, egli era proprietario esclusivo della rendita, in seguito al decesso della titolare

Che questa Amministrazione non potendo disconoscere, allo stato degli atti, il diritto dello Strino Antonino, si dichiarava disposta a consegnare i nuovi titoli al riservatario, previo però ritiro della ricevuta rilasciata a suo tempo dalla Intendenza di Messina,

Che essendo detta ricevuta in possesso del Baldassari, il quale si rifiuta di consegnarla, il signor Strino Antonino fu Orazio, domiciliato in Messina, elettivamente presso lo studio dell'avv. Spadaro Pietro via Industriale n. 72 ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Messina, in data 20 ottobre 1933, il sig Baldassari Ugo fu Emilio, domiciliato in Messina — via Sicilia, isolato 43 Casa Lella — a consegnargli la predetta ricevuta, da esso intimato indebitamente posseduta e trattenuta, in quanto che la rendita in parola spetta ora ad esso riservatario, avvertendolo che, ove tale consegna non venga fatta entro il termine di mesi sei dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso sarà proceduto alla dichiarazione d'inefficacia della ricevuta medesima ed alle altre procedure di cui all'articolo 88 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta ricevuta, mod. 241, rilasciata il 13 giugno 1932 dalla Intendenza di finanza di Messina col numero progressivo 619, numero di protocollo 883 e numero di posizione 15917, sarà ritenuta di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda del predetto Strino Antonino.

Roma, 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6649)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 90.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 aprile 1934 Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.70
Inghilterra (Sterlina)	60.10
Francia (Franco)	77.25
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.78
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.70
Cecoslovacchia (Corona)	49.50
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.73
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.637
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.065
Olanda (Fiorino)	8.06
Polonia (Zloty)	223 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	162.50
Svezia (Corona)	3.155
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	79.725
Id 3,50 % (1902)	79.05
Id. 3 % lordo	60.45
Prestito Redimibile 3,50 %	83.525
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.05
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.80
Id. Id. Id. 1940	105.80
Id. Id. Id. 1941	105.60
Id Id. Id. 1943	99.60
Obbligazioni Venezie 3.50 %	90.475

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C